



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, con il quale al Dott. Antonio Naddeo–Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri–è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

VISTO il Memorandum per i Maestri di Sci (MoU, Memorandum of Understanding) con il quale la Commissione europea ha inteso realizzare un progetto pilota per il rilascio di tessere professionali destinate ai maestri di sci nell'Unione europea per il periodo dal 15 settembre 2012 al 30 giugno 2013;

VISTA la Dichiarazione degli Stati membri firmatari, del 7 giugno 2013, che proroga la durata di applicazione del Memorandum d'intesa al 30 giugno 2014;

VISTA la Dichiarazione degli Stati membri firmatari, del settembre 2014 che proroga la durata di applicazione del Memorandum d'intesa al 30 giugno 2015;

VISTI gli artt. 2. co 2, e 11 del citato Memorandum d'intesa, rispettivamente, in tema di riconoscimento della Tessera professionale pilota ed in tema di durata del Memorandum;

VISTA la Dichiarazione, sottoscritta dall'Italia nel mese di novembre 2014, con la quale gli Stati firmatari del Memorandum dichiarano che i maestri di sci professionisti provenienti dalla Slovenia i quali, prima del 1° luglio 2013, detenevano il titolo di livello superiore "U 3" debbano beneficiare, durante il periodo di applicazione del Memorandum, di un trattamento a norma dell'art. 2 (paragrafo 2), comma 3 (sezione 3) del Memorandum;

VISTA l'istanza pervenuta il 24 giugno 2015 con la quale il Sig. Alessandro Intilia ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Slovenia, in data 18 marzo 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport

VISTA la copia della tessera professionale, corredata di bollino "MOU", pervenuta da parte dell'istante in data 24 giugno 2015;

VISTA la nota del Collegio nazionale dei maestri di sci italiani, pervenuta in data 13 novembre 2014, con la quale è stata trasmessa la lista, depositata a Bruxelles dall'Associazione maestri ed allenatori di sci della Slovenia (ZUTS), contenente l'elenco dei maestri di sci sloveni che beneficiano del rilascio della tessera professionale corredata di bollino "MOU";

CONSIDERATO che il Sig. Alessandro Intilia figura nella predetta lista.

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito in Slovenia dal Sig. Alessandro Intilia, cittadino italiano, nato a Udine il 6 febbraio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Articolo 2

Il Sig. Alessandro Intilia è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sportgoverno.it dell'Ufficio per lo Sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 30 GIU. 2015



Cons. Antonio Naddeo